



MINISTERO DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO CETRARO
SEZIONE TECNICO/OPERATIVA - UFFICIO ARMAMENTO E SPEDIZIONI

ORDINANZA N. 29/2006

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Cetraro.

VISTI gli articoli 74 e 84 del Codice della Navigazione;

VISTA l'Ordinanza n° 07/2000 emessa in data 30/06/2000 dal Capo del Circondario Marittimo di Cetraro con la quale è stato approvato e reso esecutivo il Regolamento del Porto di Cetraro;

CONSIDERATO che il porto di Cetraro, avente funzione peschereccia e da diporto, è interessato dall'ormeggio di numerose unità da pesca anche di piccole dimensioni per le quali, soprattutto nel periodo invernale, pervengono istanze di disarmo da parte degli armatori;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di salvaguardare la sicurezza dell'approdo e delle unità ivi ormeggiate, nonché tutelare l'ambiente marino da possibili pericoli di inquinamento dovuti ad affondamenti causati da incuranza e scarsa manutenzione, disciplinare il servizio di guardiania a bordo delle unità da pesca in disarmo e che detti norme generiche applicabili anche alle eventuali unità da diporto armate con personale marittimo e alle unità da traffico che occasionalmente giungono nel porto di Cetraro;

VISTI gli articoli 17, 30, 80, 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 86 ed 88 del relativo Regolamento di esecuzione – Parte marittima;

ORDINA

Articolo 1 - Generalità

- 1) Gli armatori delle unità da pesca, da diporto armate con personale marittimo, nonché delle unità da traffico in genere che stazionano od approdano occasionalmente nel porto di Cetraro, che intendono porre in disarmo le medesime navi, devono presentare apposita istanza in carta legale all'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro, conforme all'**allegato 1** della presente Ordinanza.
- 2) Il Comandante del Porto valuterà la fattibilità della richiesta di disarmo dell'unità ed in caso positivo rilascerà apposita autorizzazione, assegnando a suo insindacabile giudizio, un posto di ormeggio che potrà comunque essere modificato durante il periodo di disarmo a semplice richiesta e a discrezione dell'Autorità Marittima per motivi connessi alla sicurezza ed operatività del porto.
- 3) In linea di massima il Comandante del porto assegnerà alle unità da pesca un posto d'ormeggio presso l'approdo pescherecci mentre per le unità destinate alla piccola pesca inferiori a 3 TSL il posto d'ormeggio verrà assegnato, di massima, presso la banchina di riva n. 2 come indicato nell'allegata planimetria alla presente ordinanza.

- 4) Qualora l'unità in disarmo non sia pronta a muovere nel tempo assegnato, si procederà d'ufficio, con conseguente addebito dei relativi oneri e spese a carico dell'armatore dell'unità interessata.
- 5) L'autorizzazione al disarmo potrà essere revocata in qualsiasi momento dall'Autorità Marittima concedente per motivazioni connesse alla sicurezza ed operatività dell'approdo ovvero per altre fattispecie, senza che tale provvedimento possa dar luogo da parte dell'armatore dell'unità interessata a richieste di risarcimento, di rimborsi o di altre azioni nei confronti dell'Amministrazione Marittima, che si intende, in ogni caso, manlevata da ogni e qualsiasi onere e/o responsabilità comunque derivante dal rilascio dell'autorizzazione medesima.

Articolo 2 - Guardiania

- 1) Il servizio di guardiania a bordo delle navi di cui all'art. 74 del Codice della Navigazione deve essere assicurato da marittimi ritenuti idonei. Il Comandante del Porto stabilirà, di volta in volta, il numero di marittimi di guardia a bordo di ciascuna unità, precisando, ove occorra, la qualifica.
Qualsiasi sostituzione dei marittimi incaricati del servizio di guardiania dovrà essere preventivamente sottoposta all'approvazione dell'Autorità Marittima per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.
- 2) L'assenza, l'irreperibilità ovvero la rinuncia del personale addetto al servizio in questione, senza adeguata e preventiva sostituzione, comporterà la revoca dell'autorizzazione al disarmo e, qualora ne ricorrano le condizioni, la responsabilità penale e civile da parte dell'armatore dell'unità disarmata.
- 3) Ai fini della sicurezza, i guardiani delle navi in disarmo devono frequentemente:
- Controllare gli ormeggi e rinforzarli in caso di necessità;
 - Ispezionare tutti i locali interni, al fine di accertare eventuali situazioni anomale (principi di incendio, infiltrazioni d'acqua, etc.);
 - Mantenere efficienti gli apparati antincendio di bordo al fine di poter intervenire per ogni eventuale emergenza.

Articolo 3 - Reperibilità dell'armatore

L'armatore della nave in disarmo deve fornire al guardiano ed all'Autorità Marittima il proprio recapito telefonico, al fine di essere prontamente reperibile, nonché quello del personale che parimenti dovrà essere allertato nei casi di emergenza e che può utilmente e prontamente intervenire.

In tali casi, il guardiano dovrà immediatamente porre in essere ogni idonea azione finalizzata a fronteggiare l'emergenza, dandone pronta comunicazione all'armatore, al personale reperibile e all'Autorità Marittima locale.

Articolo 4 - Spostamenti delle unità in disarmo

Qualsiasi spostamento delle unità in disarmo all'interno dello specchio acqueo portuale deve essere autorizzato da questa Autorità Marittima fatta eccezione i casi di forza maggiore, che dovranno, comunque, essere comunicati con immediatezza all'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro.

All'inizio e al termine delle operazioni di spostamento deve essere dato avviso a questa Autorità Marittima via VHF(Ch 16 – Ch12) o tramite telefono cellulare per le unità non dotate dell'apparto VHF.

Articolo 5 - Esenzioni

Le norme contenute nel presente provvedimento non riguardano, in quanto non applicabili, i proprietari delle unità da diporto utilizzate a scopo ricreativo non equipaggiate con personale marittimo, che sono tenuti comunque periodicamente ad effettuare ispezioni mirate a verificare le condizioni delle medesime unità e lo stato degli ormeggi soprattutto a seguito di particolari ed avverse condizioni meteo-marine.

Articolo 6 - Sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, restando in ogni caso responsabili civilmente e penalmente del loro illecito comportamento.

Articolo 7

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
É abrogata ogni altra precedente disposizione in contrasto o, comunque, incompatibile con la presente Ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo di questo Ufficio nonché degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo e sul sito internet www.guardiacostiera.it/cetraro/ordinanze.cfm.

Cetraro, 13/12/2006

f.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Sergio MINGRONE

Il sottoscritto, _____, nato a _____,
residente in _____ Via _____,
in qualità di armatore della nave denominata _____, iscritta al n°
_____ di _____ TSL _____ perfettamente a
conoscenza delle disposizioni contenute nell'Ordinanza n° 29/2006 emessa in data
13/12/2006 da codesto Comando al servizio di guardiania delle navi in disarmo nel porto di
Cetraro

CHIEDE IL DISARMO

della succitata Unità e lo sbarco dei seguenti marittimi per

_____ (fine pesca/fine contratto/fine viaggio, ecc.)

Cognome e Nome _____ data di nascita _____ matr. _____ Uff. Iscr. _____ Qualifica a bordo _____ FIRMA MARITTIMO _____
Cognome e Nome _____ data di nascita _____ matr. _____ Uff. Iscr. _____ Qualifica a bordo _____ FIRMA MARITTIMO _____
Cognome e Nome _____ data di nascita _____ matr. _____ Uff. Iscr. _____ Qualifica a bordo _____ FIRMA MARITTIMO _____
Cognome e Nome _____ data di nascita _____ matr. _____ Uff. Iscr. _____ Qualifica a bordo _____ FIRMA MARITTIMO _____
Cognome e Nome _____ data di nascita _____ matr. _____ Uff. Iscr. _____ Qualifica a bordo _____ FIRMA MARITTIMO _____

I marittimi con l'apposizione della loro firma dichiarano di essere soddisfatti di ogni loro avere.

DICHIARA INOLTRE

⇒ di essere a conoscenza dal combinato disposto dagli artt. 74 e 84 del Codice della Navigazione;
⇒ che la guardiania alla suddetta unità, ormeggiata presso _____
verrà effettuata dal Sig. _____, nato a _____
il _____ e residente in _____ via _____
n. _____ recapito telefonico _____

Firma del richiedente _____ (Rec. Tel. _____)

Firma del Guardiano (anche per accettazione dell'incarico) _____

Cetraro, _____

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI CETRARO

V° NULLA OSTA:

IL COMANDANTE DEL PORTO
